

**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE**  
**(Provincia di Pescara)**

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<i>N. 13 del Reg.</i>  <i>Data 29/10/2012</i>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).</b>
---	---

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. D'OTTAVIO Angelo	X		10. PELACCIA Luca	X	
2. PELACCIA Marina	X		11. CECCOMANCINI Franco	X	
3. ZACCAGNINI Massimiliano	X		12. IACOBUCCI Valentino		X
4. CICCHELLI Sara	X		13. MASTRODICASA Marco	X	
5. PARISI Tina	X				
6. MASTRODICASA Nicola	X				
7. CATALANO Fausto	X				
8. MASTRODICASA Lelio	X				
9. DI TOMASSO Giuseppe	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assenti n. 1

DATO ATTO della presenza degli Assessori Esterni: MIRAMARE Di Rico Pietro e TAGLIERI Giovanni Ivan;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- ⇒ Presiede la Signora PELACCIA Marina nella sua qualità di Presidente;
  - ⇒ Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.
  - ⇒ La seduta è PUBBLICA.
  - ⇒ Nominati scrutatori i Sigg ././;
  - ⇒ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
    - ◇ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
    - ◇ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, hanno espresso parere "favorevole".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Marina Pelaccia si scusa con i Consiglieri di minoranza poiché per un errore tecnico non è stata inserita negli atti del punto inerente le tariffe IMU la proposta di determinazione prot. 2652 del 21/05/2012 sottoscritta dai consiglieri: Pelaccia Luca, Ceccomancini Franco, Iacobucci Valentino e Mastrodicasa Marco. Pertanto, per una questione di correttezza, questa maggioranza è disposta a portare il punto al prossimo Consiglio Comunale.

Si passa, quindi, alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno.

### **PREMESSO CHE:**

- con il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014. Conseguentemente l'applicazione a regime è fissata al 2015;

**VISTE** le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012;

**VERIFICATA** l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

### **VISTI, inoltre:**

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché – in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/11 e art. 13, comma 13, del D.L. 201/11;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/11 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/12 – in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett e) del D.Lgs. 267/00 e dall'art. 1 comma 169 della Legge 296/06;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 03/08/2012, che ha posticipato al 31 ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali.

**ACQUISITO** l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 D.L.vo n. 267/2000;



**VISTO** il regolamento proposto dalla Commissione regolamenti;

**VISTO** il parere del revisore dei conti;

Il Consigliere Ceccomancini dice che si era parlato di inserire riduzioni nel caso dei figli che abitano in case concesse a titolo di comodato gratuito dai genitori. Pertanto, propone di inserire il seguente emendamento all'art.6 del Regolamento: <<3. L'immobile dato in comodato gratuito a parenti di primo grado se non possiedono altri immobili (e se nello stesso risiedono anagraficamente)>>.

La proposta del Consigliere Ceccomancini Franco viene messa a votazione: Presenti 12, Favorevoli 12, Contrari 0, Astenuti 0.

La Proposta di riduzione formulata dal Consigliere Ceccomancini Franco viene accettata.

A questo punto si passa a votare la proposta di delibera comprensiva dell'emendamento

**CON** il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente: Presenti n. 12, Votanti n. 12, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari n. 0.

### **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU (comprensivo dell'emendamento di cui all'ultimo comma dell'art.6);

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Di dichiarare, con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Sig. Presidente: Presenti n. 12, Votanti n. 12, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari n. 0, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267.-



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

*(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

**Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore**

INDICE:

**ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**Titolo I - ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

**ART. 2 CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

**ART. 3 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE**

**Titolo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE**

**ART. 4 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

**ART. 5 DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI**

**ART. 6 RIDUZIONE**

**ART. 7 ESENZIONI E RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI ART. 7**

**ART. 8 IMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI**

**ART. 9 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI**

**Titolo III – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

**ART. 10 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE**

**ART. 11 ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI**

**ART. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

**ART. 13 ATTIVITA' DI RECUPERO**

**ART. 14 INCENTIVI PER L' ATTIVITA' DI CONTROLLO**

**ART. 15 VERSAMENTI MINIMI**

**ART. 16 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI**

**ART. 17 PAGAMENTO E DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

**ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA**

**Titolo IV – DISPOSIZIONE FINALI**

**ART. 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**



## **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, comma 1<sup>1</sup> del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) introdotta dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

### **Titolo I – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

## **ART. 2 CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all'abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) si considera, inoltre, direttamente adibita ad abitazione principale anche l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), purché questi non sia titolare del diritto di proprietà od altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale<sup>2</sup>.

## **ART. 3 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, s'intende per "abitazione a disposizione" (o "seconda casa" o "abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale") l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:

a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;

b) non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dalla disciplina vigente.

---

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

## **Titolo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE**

### **Art. 4 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

Ai fini dell'imposta municipale propria la base imponibile e' ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

1) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);

2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457

3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

2. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

5. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di



presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.

## **ART. 5- DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l'individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta Comunale può stabilire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. La determinazione dei valori deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee;

b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di trasferimento della proprietà più significativi, con particolare riferimento agli atti stipulati dal Comune;

c) determinazione di valori medi che tengano conto dell'indice di edificabilità e della destinazione d'uso consentita, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree.

2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono allo sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell'imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.

## **ART. 6 RIDUZIONE**

E' prevista la riduzione per le seguenti tipologie:

1. Abitazioni locate a persone residenti nel comune di San Valentino
2. Abitazioni che saranno destinate ad attività ricettive, identificate catastalmente al foglio 22 All. A .
3. L'immobile dato in comodato gratuito a parenti di primo grado se non possiedono altri immobili (e se nello stesso risiedono anagraficamente).

## **ART. 7 ESENZIONI E RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI.**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' art.15 della legge 27-12.1997, n° 984, in quanto il Comune di San Valentino è ricompreso nell' elenco di cui alla Circolare n° 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, per le aree



fabbricabili direttamente condotte da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, l'imposta municipale propria può essere corrisposta sulla base del reddito dominicale, se esse sono possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la funzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

#### **ART.8 IMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### **ART. 9 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso dovuto al contribuente dal Comune è pari solo ed esclusivamente alla quota parte riscossa dal Comune stesso.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **Titolo III – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

#### **ART. 10 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

#### **ART. 11 ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da successive norme di legge sopravvenienti.

2. Sulle somme dovute a titolo d'imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso dell'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, a titolo di imposta municipale propria o altro tributo comunale.

#### **ART. 13 ATTIVITA' DI RECUPERO**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso, quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00 (come da art.3 comma 10-11 del D.Lgs 20/03/2012 n°96, modificato in Legge 26/04/2012 n°44)

#### **ART. 14 INCENTIVI PER L' ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. La Giunta Municipale con proprio atto può destinare una quota delle somme, effettivamente accertate a titolo definitivo ed incassate, al fine d'incentivare le attività di controllo da parte del personale dell'Ufficio Tributi. Tale quota non potrà essere superiore al 10 per cento del totale delle somme incassate derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

2. La facoltà prevista dal comma 1 potrà comunque essere esercitata in ottemperanza delle norme di legge in materia.

#### **ART. 15 VERSAMENTI MINIMI**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a **12 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di



acconto e di saldo.

## **ART. 16 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

## **ART. 17 PAGAMENTO E DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 12.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento riportato negli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:  
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

5. Infine è stabilito che siano considerati regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purchè l'imposta sia stata assolta totalmente e sia stata data comunicazione all'ufficio competente.

## **ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

## **Titolo IV – DISPOSIZIONE FINALI**

### **ART. 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.



**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE  
( Provincia di Pescara )**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

*San Valentino in A.C., 26/10/2012*

IL RESPONSABILE  
*F.to (Rag. Nicola MORSELLA)*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

*San Valentino in A.C., 26/10/2012*

IL RESPONSABILE  
*NON NECESSITA*

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

**Il Presidente**  
F.to *PELACCIA Marina*

**Il Segretario Comunale**  
F.to *ARDUINO Anna Claudia*

---

Prof. N. 5716

Li, 12/11/2012

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**  
F.to *ARDUINO Anna Claudia*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

⇒ È stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami;

⇒ È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

◆ Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to \_\_\_\_\_

---

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 12/11/2012



**Il Segretario Comunale**